

24952-22



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI	- Presidente -	Sent. n. 737 / 2022 sez.
DOMENICO FIORDALISI		UP - 17/05/2022
MICHELE BIANCHI		R.G.N. 13017/2021
ROBERTO BINENTI		
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 22/09/2020 del TRIBUNALE di CROTONE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Crotona ha dichiarato (omissis) responsabile del reato di porto ingiustificato di un coltello della lunghezza complessiva di 32 centimetri, trovato all'interno dell'autovettura di cui era alla guida, e, riconosciuta l'ipotesi di lieve entità, lo ha condannato alla pena di euro 800,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza, (omissis), per il tramite del difensore di fiducia avv. (omissis), ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento soggettivo della contravvenzione.

Il Tribunale ha disatteso con argomentazioni illogiche la tesi difensiva secondo la quale l'imputato non era consapevole della presenza del coltello a bordo dell'autovettura perché dimenticato dalla madre, proprietaria del veicolo, e riposto dal (omissis) sul sedile anteriore lato conducente poco prima del controllo allorquando, a seguito di una brusca frenata, si era reso visibile. Pur considerando le affermazioni dell'imputato credibili, non aveva prestato fede alle giustificazioni addotte sul rilievo che la madre non era stata in grado di collocare cronologicamente l'episodio del trasporto delle stoviglie e del coltello.

In tal modo, ha trascurato che la testimone aveva comunque confermato nella sostanza la versione del figlio. D'altra parte, la buona fede dell'imputato risultava confermata dalla circostanza pacifica che il coltello, al momento del controllo, non si trovava occultato ma poggiato sul sedile.


2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.

Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta dell'imputato di applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ignorando la presenza nel caso concreto di indici sintomatici della particolare tenuità del fatto pur favorevolmente valutati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, comminando una pena prossima al minimo edittale.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché, pur denunciando illogicità ed incongruenze dell'apparato argomentativo, nella sostanza sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, postulando in particolare una diversa valutazione delle prove rispetto a quella, logica e razionale, compiuta dalla sentenza impugnata che ha escluso il giustificato motivo evidenziando che l'imputato nell'immediatezza non aveva reso dichiarazioni sul punto e che la versione successiva, contenente aspetti inverosimili analiticamente indicati alle pagine 3 e 4, non aveva trovato adeguato riscontro nella deposizione della madre. Quest'ultima aveva ammesso di non essere in grado



di ricordare di avere smarrito il coltello all'interno della sua autovettura nei giorni precedenti a quello del sequestro.

2. Risulta, invece fondato, il terzo motivo di ricorso, relativo all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-*bis* cod. pen.

2.1 Il Tribunale non ha esaminato la richiesta di assoluzione formulata, come si ricava dal testo della sentenza impugnata, concordemente dalle parti.

L'omissione è oltremodo ingiustificata se si considera che il Tribunale ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito lo stretto collegamento esistente tra i due istituti precisando che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del caso di lieve entità impedisce che sia esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-*bis* cod. pen. (Cass. Sez. 1 n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242) e che, viceversa, l'esclusione della punibilità non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante (Cass. Sez. 1 n. 51261 del 7/3/2017, Zharri, Rv. 271262); ciò in quanto la particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto alla lieve entità che attenua il reato.

2.2. Il Procuratore Generale ha chiesto pronunciarsi sentenza di annullamento con rinvio.

Nel caso in esame la Corte ritiene, invece, di poter decidere, essendo la questione rilevabile d'ufficio in ogni grado del processo e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e di dover annullare senza rinvio la sentenza impugnata essendo l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto (art. 131-*bis* c.p.).

Da un lato, invero, l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., se riconosciuta sussistente, va dichiarata d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., anche dalla Corte di cassazione, tenuta ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen. (così Cass. S.U. 25.2.2016, n. 13681, Tushaj, Rv. 266594); dall'altro, nella specie, i presupposti per la sua applicazione sono immediatamente rilevabili dagli atti e non sono, quindi, necessari ulteriori accertamenti di fatto.

A tale proposito è sufficiente osservare che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto la condotta di esigua offensività, ha riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante del caso di lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110 e ha irrogato la sola pena dell'ammenda in misura comunque inferiore al minimo edittale, rimarcando come la condotta non fosse collegabile ad eventuali interferenze illecite

nella sfera giuridica di terzi e considerando plausibile l'ipotesi che il porto del coltello fosse legato al timore dell'imputato di viaggiare da solo in macchina in una zona malfamata.

Non è di ostacolo il disposto di cui all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. che impedisce di dedurre per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni di merito che potevano essere proposte ed esaminate in sede di appello (in tal senso Cass., Sez. 6, n. 20270 del 27/4/2016, Gravina, Rv. 266678; Sez. 7, n. 43838 del 27/5/2016, Savini, Rv 268281).

Tale principio non trova applicazione in tutte le ipotesi in cui possa venire in rilievo l'istituto della particolare tenuità del fatto.

L'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. pone una questione di qualificazione giuridica del fatto, e non può ritenersi inibito alla Corte di cassazione di dare una diversa qualificazione giuridica al medesimo, quando le sue componenti sono assunte nei termini accertati in sede di merito.

3. La sentenza deve, di conseguenza, essere annullata in relazione a tale aspetto e proprio le evidenziate considerazioni relative al riconoscimento della lieve entità del fatto, nonché il rilievo dell'incensuratezza dell'imputato, consentono - ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - di riconoscere la causa di non punibilità invocata e di disporre, per tale ragione, l'annullamento senza rinvio.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto.

Così deciso, in Roma 17 maggio 2022.

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

